

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

STATUTO

(Testo dello Statuto con le modifiche approvate nell'Assemblea del 28 febbraio 2019 - dal verbale di Assemblea del Notaio Piepaolo Barosi)

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO - GRUPPI SPORTIVI - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2 – Scopo

La società non ha scopo di lucro.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente: l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività nelle specialità sportive del canottaggio, della canoa, della vela, del nuoto, dei tuffi e del tennis, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà intraprendere.

Il tutto nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Canottaggio, della Federazione Italiana Canoa Kayak, della Federazione Italiana Vela, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Tennis e dei rispettivi organi cui si affidano, nonché delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, cui la società intenda affiliarsi.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga, inoltre, a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà:

a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti

sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

b) organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

c) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

Art. 3 – Sede e durata

La società ha sede nel Comune di Mantova e ha durata illimitata. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Art. 4 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

E' tassativamente vietato alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 5 - Assemblea

1. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni solo quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

3. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio suddetto, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione.

5. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti al Registro delle Imprese.

6. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

7. Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni

che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Art. 6 - Amministrazione e rappresentanza

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi. Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea e comunque sino all'integrale ricostituzione del Consiglio stesso.

In caso di elezione di un numero di Consiglieri inferiore a 7 (sette), il Consiglio in carica convocherà nuove Assemblee elettive entro 21 (ventuno) giorni dalla precedente fino all'integrale ricostituzione del Consiglio.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri, tutto il Consiglio si dovrà considerare decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Nella loro prima riunione nominano un Presidente ed uno o due Vice Presidenti. Il Segretario viene nominato di volta in volta nelle singole riunioni del Consiglio di amministrazione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese, documentate e comunque sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un gettone di presenza forfettario, determinandone l'importo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia, anche speciali.

Sia l'amministratore unico che i membri del consiglio di amministrazione non possono ricoprire cariche analoghe in altre società od associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione o ad Enti di promozione per il medesimo settore sportivo.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove, purchè in Italia quante volte il Presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le convocazioni del Consiglio sono fatte con posta elettronica spedita agli Amministratori ed ai Sindaci (se nominati) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza le convocazioni potranno essere effettuate 2 (due) giorni prima dell'adunanza a mezzo posta elettronica. Si ritengono validamente costituite le riunioni a cui intervengono almeno 4 (quattro) Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

3. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può, perciò, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano comunque nell'oggetto sociale e che non rientrano nella competenza dell'Assemblea, ivi compresa ogni attività diretta ad ottenere sponsorizzazioni e contributi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo. La composizione e le attribuzioni di queste saranno stabilite dallo stesso Consiglio. Il Consiglio potrà infine costituire comitati tecnici consultivi anche fra estranei al Consiglio stesso, stabilendone le mansioni.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la firma e la rappresentanza sociale. Possono delegare in tutto o in parte e i propri poteri ad altri Amministratori e con speciale procura anche ad estranei.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Nazionali cui la società è affiliata per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 7 - Bilancio e Utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il

31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

2. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Art. 8 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

2. In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla costituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci dovrà essere assegnato proporzionalmente alle Federazioni cui la società è affiliata secondo le disposizioni da queste emanate per il conseguente utilizzo o ad altre organizzazioni con finalità sportiva.

3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione della società, delle obbligazioni assunte dalla società verso le Federazioni e i suoi Organi, verso le società e i terzi affiliati o tesserati.

Art 9 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi.

2. Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

3. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Art. 10 - Collegio Sindacale - Revisore

La società può nominare l'organo di controllo nelle forme previste dalla legge od il revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477 C.C., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

L'organo di controllo, cui spetta la revisione legale dei conti, è designato dai soci, i quali provvedono:

--- 1) a definire la relativa composizione, sia essa, in alternativa:

-- in forma monocratica;

-- in forma collegiale, ovvero quale collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) provvedendo in tal caso i soci alla designazione del Presidente;

--- 2) a nominarne ogni componente.

Il tutto in conformità alle norme di legge o regolamentari in materia ad esso applicabili, tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo medesimo è stato ricostituito.

Ogni componente di detto organo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto a norma di Legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 11 – Regolamenti

La società può munirsi con Regolamenti generali e particolari e da un Codice etico-disciplinare approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Norme Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge e del codice civile, le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di promozione sportiva cui la società è affiliata.